

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 16 dicembre 2004¹

1. Il Regno del Belgio si rivolge alla Corte di giustizia affinché annulli il regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione², in considerazione del fatto che non solo viola il regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994³, ma anche i principi generali del diritto comunitario di certezza del diritto, di sussidiarietà, di proporzionalità, di coerenza e di non discriminazione, oltre ad essere stato adottato in base ad un erroneo fondamento normativo.

tre piani successivi: il Trattato CE, il regolamento n. 994/98 e il regolamento n. 2204/2002.

A — Il Trattato CE

I — Ambito normativo

2. Prima di esaminare i motivi di impugnazione addotti nel ricorso, è essenziale descrivere il contesto normativo, il quale presenta

3. In una Comunità che persegue uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, così come un alto grado di convergenza e di coesione economica (art. 2 CE), la concorrenza riveste un'importanza capitale per raggiungere tali obiettivi. Essa condiziona da un lato l'azione comunitaria, che implica un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno [art. 3 CE, n. 1, lett. g)] e dall'altro la politica economica della Comunità e degli Stati membri, che deve essere condotta rispettando il principio di libera concorrenza (art. 4 CE, n. 1).

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — GU L 337, pag. 3. Rettifica in GU L 349, pag. 126.

3 — Sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea (rispettivamente divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE e divenuto art. 88 CE) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1).

4. Il capo 1 del titolo VI CE enuncia una serie di norme al riguardo, distinguendo quelle applicabili alle imprese (sezione prima) e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati (sezione seconda). Queste ultime sono tre:

— Il n. 3 ammette che siano considerati compatibili — «possono» — altri aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, o negli altri casi espressamente previsti.

1) L'art. 87 CE:

— Il n. 1 dichiara l'incompatibilità degli aiuti che, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

Questa regola generale presenta due eccezioni, contemplate nei paragrafi seguenti.

— Il n. 2 riconosce la compatibilità in ogni caso — «sono» —, di certi aiuti a carattere sociale, derivanti da eventi eccezionali o diretti a favorire determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

2) L'art. 88 CE:

— Il n. 1 obbliga la Commissione ad esaminare i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri.

— Ai sensi del n. 2, qualora la detta Istituzione comunitaria constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo — potendo adire direttamente la Corte di giustizia —; in circostanze eccezionali, il Consiglio può decidere diversamente.

— Il n. 3 impone agli Stati di informare la Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti, affinché essa, se ritiene che non siano compatibili con il mercato comune, dia inizio alla procedura prevista dal paragrafo precedente.

3) L'art. 89 CE:

— Permette al Consiglio di adottare tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli artt. 87 e 88 e di fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 88, n. 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

6. Questa autorizzazione si giustifica considerando che la valutazione della compatibilità con il mercato comune spetta essenzialmente alla Commissione (secondo 'considerando'), organo con una considerevole esperienza al riguardo (quarto 'considerando'), e alla luce del fatto che «i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto», di modo che possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali (quinto 'considerando').

7. La delega non è peraltro assoluta, bensì sottoposta a determinate condizioni:

B — *Il regolamento n. 994/98*

5. Facendo uso della facoltà concessagli dall'art. 89 CE, il Consiglio ha approvato il regolamento n. 994/98, il cui art. 1 autorizza la Commissione a dichiarare, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune, dispensandole dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 CE, n. 3.⁴

1) L'ambito di applicazione comprende esclusivamente le seguenti categorie (art. 1, n. 1):

a) gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, dell'occupazione e della formazione;

b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

⁴ — L'art. 2 abilita la Commissione ad adottare regolamenti, decidendo «che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito». Su questa base giuridica si è approvato il regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30).

2) Gli aiuti hanno un contenuto obbligatorio e uno facoltativo, in quanto

regolamento debba stabilire un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiornamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.

a) devono specificare la finalità, i beneficiari, i massimali di intensità dell'aiuto, le condizioni relative al cumulo degli aiuti e le condizioni di controllo (art. 1, n. 2);

b) inoltre, possono in particolare fissare massimali o altre condizioni proprie dei singoli casi, escludere certi settori e subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato (art. 1, n. 3).

8. Avvalendosi dell'autorizzazione concessa dal regolamento n. 994/98, la Commissione ha approvato i regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001, entrambi del 12 gennaio 2001, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 CE rispettivamente agli aiuti destinati alla formazione e a quelli concessi a favore delle piccole e medie imprese.⁵ Ha altresì promulgato il regolamento n. 2204/2002, ora impugnato.

C — Il regolamento n. 2204/2002

3) Per approvare gli aiuti è necessario osservare alcune regole di procedura specifiche, come l'audizione delle parti interessate (art. 6) e la consultazione del comitato creato ad hoc (artt. 7 e 8).

9. Fatte salve le motivazioni e le spiegazioni esposte nei 'considerando', il regolamento n. 2204/2002 può sintetizzarsi nella seguente forma:

4) Essi hanno un'applicazione limitata, benché prorogabile (art. 4, nn. 1 e 3).

1. Campo di applicazione

5) Possono essere modificati o abrogati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti importanti che hanno determinato la loro adozione o qualora lo esiga il progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune, benché, in questo caso, il nuovo

10. Da una parte si applica, a norma dell'art. 1, a tre regimi, che costituiscono

5 — GU L 10, pag. 20 e 33, rispettivamente.

aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE, n. 1, in ogni caso in cui, qualunque sia il loro settore, favoriscano:

- a) la creazione di posti di lavoro,
- b) l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili,
- c) la copertura dei costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

11. Dall'altra, sono esclusi:

— gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione [art. 1, n. 3, lett. a)],

— gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni [art. 1, n. 3, lett. b)], e

— le ipotesi enunciate all'art. 9 (ad esempio: aiuti riguardanti settori particolari — n. 1—, concessione, ad una singola

impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di euro su un periodo di tre anni — n. 2 —, aiuti al mantenimento dell'occupazione — n. 5 — o per la conversione di contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato —n. 6 —).

2. Definizioni

12. Come accade in numerose norme comunitarie, vengono precisati i concetti utilizzati: «aiuto»; «piccola o media impresa»; intensità «lorda» e «netta» dell'aiuto; «numero di dipendenti»; lavoratore «svantaggiato» e «disabile»; «lavoro protetto»; «costi salariali»; connessione alla realizzazione di un progetto di investimento; investimento in immobilizzazioni «materiali» o «immateriali».

3. Requisiti

a) Generali

13. Per esentare un regime di aiuto dall'obbligo di notifica imposto dal Trattato è necessario, ai sensi dell'art. 3:

- che rispetti le condizioni del regolamento, e
 - costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili, all'art. 6.
-
- che contenga un riferimento esplicito al regolamento.

4. Periodo di validità

14. Va osservato che, fatte salve le indicazioni specifiche sul cumulo, i massimali di aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente con fondi statali o sia cofinanziato dalla Comunità (art. 8).

16. Conformemente all'art. 11, il regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, sebbene vi siano tre regole transitorie:

- Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del regolamento vengono valutate in base alle nuove disposizioni.

b) Specifici

15. Si fissano avendo riguardo a ciascuno degli scopi perseguiti:

- creazione di posti di lavoro, agli artt. 4 e 7,
- assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, all'art. 5, e

- Sono esentati, qualora soddisfino le condizioni previste dalla norma comunitaria, gli aiuti cui sia stata data attuazione prima dell'entrata in vigore del regolamento e quelli concessi nell'ambito di tali regimi in violazione dell'obbligo di cui all'art. 88, n. 3, in assenza di un'autorizzazione della Commissione.

- Alla scadenza del periodo di validità, i regimi esentati continuano a beneficiare dell'esenzione per un periodo di sei mesi.

II — Il procedimento davanti alla Corte di giustizia

17. Il Regno del Belgio ha presentato ricorso alla cancelleria della Corte il 10 marzo 2003, chiedendo di annullare il regolamento 2204/2002 e di disapplicare il regolamento 994/98.

18. Nel suo controricorso la Commissione ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

19. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sebbene avesse chiesto di intervenire nel procedimento, e la sua istanza fosse stata ammessa dalla Corte, ha rinunciato a farlo.

20. Con il deposito della replica e della controreplica si è conclusa, senza ulteriori fasi, la fase scritta del procedimento.

21. Il 29 settembre 2004, su istanza della parte ricorrente, si è tenuta l'udienza, alla quale ha partecipato anche la convenuta.

III — Analisi dei motivi di ricorso

22. Non essendo sorta alcuna controversia riguardo alla ricevibilità del ricorso,⁶ è necessario esaminare i motivi dedotti, seguendo l'ordine in cui sono enunciati nel ricorso: a) violazione del regolamento n. 994/98, b) violazione dei principi generali del diritto, e c) violazione del Trattato per aver adottato un erroneo fondamento normativo.

23. Preliminarmente, dal momento che lo Stato ricorrente chiede di dichiarare la nullità di tutto il regolamento 2204/2002 — non di alcune delle sue norme —, esponendo in diverse occasioni gli ipotetici risultati della sua futura applicazione pratica, va ricordata la natura del ricorso di annullamento.

6 — Sebbene tanto il governo belga che la Commissione abbiano dedicato diverse parti dei loro scritti processuali a polemizzare su un'ipotetica irricevibilità, che non è stata formalmente dedotta né risulta dagli atti, posto che la circostanza — discussa — che non si sia criticato il regolamento n. 2204/2002 non impedisce la sua posteriore impugnazione, sempre che venga attuata nei modi e nei tempi previsti. In questo senso, si può citare la sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Italia/Commissione (Racc. pag. 2575), citata nella replica, secondo cui «l'art. 173, primo comma, del trattato, [divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE] attribuisce a qualsiasi Stato membro il diritto di contestare, mediante ricorso per annullamento, la legittimità di qualsiasi regolamento del Consiglio, senza che l'esercizio di tale diritto sia condizionato dall'atteggiamento assunto dai rappresentanti degli Stati in seno al Consiglio, in occasione dell'adozione del regolamento considerato».

24. Secondo la giurisprudenza, il Trattato ha instaurato un sistema di mezzi di ricorso e di procedimenti volto ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legalità degli atti comunitari.⁷ Questa funzione comprende, in primo luogo, la verifica della legalità in senso stretto, che permette di confrontare la conformità degli atti delle Istituzioni con le norme su cui si basano. Ma anche, in secondo luogo, l'esame della costituzionalità, al fine di controllare se le norme di carattere generale si adeguino ai Trattati, i quali, malgrado la loro natura giuridico-formale di strumenti internazionali, sono stati interpretati e applicati come un'autentica Costituzione comunitaria.⁸

25. La verifica si effettua, principalmente, per mezzo di tre rimedi processuali: il ricorso di annullamento, il ricorso per carenza e l'eccezione di illegalità. La questione pregiudiziale di validità coadiuva e completa il sistema, mentre le azioni per risarcimento permettono un controllo indiretto.⁹

26. Il ricorso di annullamento è stato creato con una doppia finalità: vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte delle istituzioni e difendere i diritti dei ricorrenti

(persone fisiche e giuridiche, Stati membri e istituzioni) nei confronti delle istituzioni¹⁰.

27. Il suo oggetto è circoscritto agli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, a quelli del Consiglio, a quelli della Commissione e a quelli della Banca Centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, così come a quelli del Parlamento europeo «destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».¹¹ Inoltre l'art. 237 CE, b) e c), prevede la possibilità di proporre ricorsi di annullamento avverso le deliberazioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti¹².

28. La restrizione della legittimazione a proporre il ricorso è una delle sue principali caratteristiche. A differenza dei ricorrenti privilegiati — gli Stati membri, il Parlamento

7 — Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, *Les Verts/Parlamento* (Racc. pag. 1339), in senso analogo la sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio* (Racc. pag. I-6677).

8 — Rodríguez Iglesias, G. C., «El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», in *El derecho comunitario europeo y su aplicación judicial*, editore Civitas, Madrid 1993, pag. 384.

9 — Liñán Noguera, D., e Mangas Martín, A., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, editore Tecnos, 4ª edizione, Madrid 2004, pag. 459.

10 — Così mi sono espresso nelle conclusioni presentate nella causa definita con sentenza 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, *Ismeri Europa/Corte dei conti* (Racc. pag. I-5281). V. altresì Waelbroeck, M., e Waelbroeck, D., «Article 173», in J.-V. Louis, G. Vandersanden, D. Waelbroeck, e M. Waelbroeck, *Commentaire Megret. Le droit de la CEE*, vol. 10 (*La Cour de Justice. Les actes des institutions*), Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles 1993, p. 98; e Vandersanden-Barav, *Contentieux communautaire*, Ed. Bruylant, Bruxelles 1977, pag. 127.

11 — Liñán Noguera, D., e Mangas Martín, A., op. cit., pag. 460.

12 — Castillejo Manzanares, R., «El recurso de anulación», nell'opera collettiva *Derecho procesal comunitario*, diretta da Mariño, F., Moreno Catena, V. e Moreiro, C., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pag. 151.

europeo, la Commissione e il Consiglio —, alla Corte dei conti e alla Banca centrale europea è consentito ricorrere a questo mezzo unicamente in difesa delle loro prerogative,¹³ e alle persone fisiche o giuridiche è permesso mettere in discussione solamente le decisioni delle quali sono destinatarie o quelle che, pur rivestendo la forma di un regolamento o di una decisione diretta ad altre persone, le riguardano direttamente e individualmente.¹⁴

29. I motivi di ricorso sono anch'essi circoscritti all'incompetenza, alla violazione delle forme sostanziali, alla violazione del Trattato

o di qualunque regola di diritto relativa alla sua applicazione e allo sviamento di potere. I primi due si riferiscono alla legalità esterna e possono essere sollevati d'ufficio¹⁵, gli ultimi due riguardano la legalità interna e devono essere fatti valere dal ricorrente. L'enunciazione ha carattere esaustivo — sebbene la violazione del Trattato costituisca una causa generale che include le altre —, per cui qualsiasi altro motivo rimane escluso dal ricorso, salvo che sia riconducibile a qualcuno di quelli elencati, poiché per l'esame della causa non si esige una qualificazione rigorosa, ma è sufficiente che la violazione si deduca dalla domanda.¹⁶ Ciononostante, nell'ambito di tale esame si deve tener presente il potere discrezionale di cui godono le istituzioni nello svolgimento delle proprie attività.¹⁷

13 — Restringere la legittimazione avendo di mira lo scopo perseguito con il ricorso non risulta estraneo al mondo giuridico. Un esempio si trova nella Carta europea dell'autonomia locale del 1985, che impone che gli enti locali godano di un meccanismo per la difesa specifica di tale autonomia nell'ambito della distribuzione territoriale dei poteri dello Stato; nel caso della Spagna, ha stabilito che le province e i comuni sono legittimati a ricorrere al Tribunal Constitucional avverso norme con rango di legge dello Stato o degli enti autonomi, qualora ritengano che con tali disposizioni si rechi danno all'autonomia locale (art. 75 bis, n. 1, della Ley Orgánica 2/1979, del 3 ottobre, del Tribunal Constitucional), potendo utilizzare detto meccanismo processuale solo ed esclusivamente per proteggere la caratteristica menzionata.

14 — Questo tipo di legittimazione attiva dei singoli al ricorso di annullamento ha dato luogo ad una giurisprudenza restrittiva della Corte di giustizia, fortemente contestata dalla dottrina — fra gli altri, D. Sarmiento, «La sentencia UPA (C-50/2000), los particulares y el activismo inactivo del Tribunal de Justicia», in *Civitas, Revista Española de Derecho Europeo*, n. 3, luglio-settembre 2002, pagg. 531-577; così anche M. Ortega, *El acceso de los particulares a la justicia comunitaria*, Ariel Practicum, Barcellona 1999, specialmente il capitolo 6 «Verso un miglioramento del sistema di difesa giurisdizionale dei singoli». L'avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate nella causa definita con la sentenza 25 luglio 2002, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio*, cit., ha proposto un'interpretazione ampia, intendendo che «un ricorrente è individualmente riguardato da un atto comunitario nel caso in cui tale atto pregiudichi, o possa pregiudicare, in modo sostanziale, i suoi interessi» (paragrafo 102, n. 4). In questa linea estensiva si colloca il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il cui art. III-365, n. 4, distingue due possibilità, permettendo che una persona fisica o giuridica impugnì «gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente» e, inoltre, «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione».

30. Se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato (art. 231 CE), sebbene la pronuncia possa riguardare solo alcune delle sue disposizioni, ove siano suscettibili di essere separate dall'insieme. In ogni caso, la sentenza, al contrario di quella del ricorso per inadempimento, che ha natura dichiarativa, gode di un'autorità assoluta, producendo gli effetti di

15 — Ad esempio, la sentenza 10 maggio 1960, causa 19/58, *Repubblica federale di Germania/Alta Autorità* (Racc. pag. 471), stabiliva, riguardo al vizio di incompetenza, che, benché tale mezzo non fosse stato formalmente proposto né nel ricorso introduttivo, né nella replica, appariva tuttavia opportuno prenderlo in esame.

16 — Sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, *Nold* (Racc. pag. 491).

17 — Sentenze 14 marzo 1973, causa 57/72, *Westzucker* (Racc. pag. 321) e 22 gennaio 1976, causa 55/75, *Balkan-Import-Export* (Racc. pag. 19). V. altresì M. Bernad, S. Salinas e C. Tirado, *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Ed. Realizaciones, Informes e Ediciones Europa, Saragozza 2003, pag. 402.

cosa giudicata sostanziale e formale, e persegue quindi il ristabilimento dell'ordine giuridico alterato dall'illegalità della disposizione comunitaria.

norme; inoltre non soddisfa le esigenze del secondo dei principi menzionati, che riveste grande importanza nell'ambito degli aiuti di Stato all'occupazione.

A — *Violazione del regolamento n. 994/98*

31. Il governo belga raggruppa sotto questo punto due tipi di allegazioni, nelle quali rimprovera al regolamento n. 2204/2002 di: 1) non garantire la trasparenza e la certezza del diritto richieste, in materia di aiuti all'occupazione, dalla norma di autorizzazione, e 2) rendere più restrittivo il regime applicabile, travalicando i limiti dell'autorizzazione concessa.

1. La trasparenza e la certezza del diritto

a) Sulla proclamazione di tali principi nel regolamento n. 994/98

32. A parere del Belgio, il quinto 'considerando' del regolamento n. 994/98 richiede che il regolamento di esenzione favorisca «una maggiore trasparenza e certezza del diritto»; ciononostante, la norma impugnata presenta una totale mancanza di chiarezza, tanto del suo contesto, quanto delle sue

33. La Commissione, dopo aver affermato che si denuncia la violazione di un 'considerando' senza identificare un concreto elemento normativo, sostiene che il regolamento contestato produce un effetto positivo, poiché rende compatibili determinati aiuti con il mercato comune, e nessun effetto negativo, restando salva facoltà degli Stati membri di eseguire la previa notifica. Esclude infine che vi sia mancanza di chiarezza o violazione della certezza del diritto.

34. Una norma descrive fatti, situazioni o circostanze, attribuendo loro determinate conseguenze. La fattispecie ed il risultato giuridico costituiscono pertanto i due elementi strutturali di una norma.¹⁸ Di questi elementi sono privi però l'esposizione dei motivi, i preamboli o i 'considerando' introduttivi, i quali hanno il solo scopo di illustrare, fondare o motivare e quindi, sebbene accompagnino, e solitamente precedano, gli articoli, inserendosi materialmente nella norma, non hanno forza vincolante,

18 — J. Guasp, *Derecho*, senza editore, Madrid 1971, pagg. 7 e ss., definisce il diritto come «l'insieme di relazioni tra le persone che una società stabilisce come necessarie», distinguendo i due fattori che l'essenza di questo concetto racchiude: quello materiale, rappresentato dalle relazioni tra gli esseri umani, e quello formale, rappresentato dalla necessità di tali relazioni.

nonostante la loro utilità come criteri di interpretazione.

stante non siano state formalmente presentate in questi termini.

35. L'argomento dello Stato ricorrente si incentra sulla trasgressione di due principi proclamati espressamente nel quinto 'considerando' del regolamento di autorizzazione, vale a dire in una parte che non ha carattere obbligatorio, motivo per cui la sua ipotetica violazione non può portare alla sanzione di nullità. Tale menzione serve a spiegare la volontà che ha guidato il Consiglio a concedere l'autorizzazione.

38. Così le ha intese anche la Commissione, la quale ha formulato i propri argomenti a partire da questo punto di vista.

b) Sulla trasparenza

36. Ora, tanto il principio di trasparenza che quello di certezza del diritto devono essere rispettati dal legislatore in quanto fonti del diritto comunitario,¹⁹ la cui inosservanza costituisce una violazione ai sensi dell'art. 230 CE,²⁰ indipendentemente dal fatto che essi vengano, ad abundantiam, riconosciuti in un 'considerando' del regolamento n. 994/98.

39. La parte ricorrente denuncia la mancanza di chiarezza sotto due aspetti: i) nel contesto normativo, e ii) nelle disposizioni del regolamento.

i) Mancanza di chiarezza del contesto normativo

37. Occorre quindi ricondurre le allegazioni del governo belga sulla trasparenza e la certezza del diritto sul piano della violazione dei principi giuridici della Comunità, nono-

40. A suo parere, l'ambito di applicazione della normativa contestata conciderebbe parzialmente con quello degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,²¹ con quello della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento²² e con quello del regolamento n. 70/2001.²³ Tale

19 — Si deduce, a contrario, dalla sentenza 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-7235), punto 37, che il rispetto dei principi generali è richiesto quantunque essi non vengano menzionati nel 'considerando'.

20 — Sentenza 3 maggio 1978, causa 122/77, Töpfer/Commissione (Racc. pag. 1019), punto 19.

21 — GU C 74, pag. 9.

22 — GU C 70, 19 marzo 2002 — e non 2000, come erroneamente si fa constatare nella nota 24 del ricorso —, pag. 8.

23 — Citato al paragrafo 8 delle presenti conclusioni.

coincidenza potrebbe dare origine a diversi conflitti, il che dimostrerebbe che si tratta di un testo confuso e incoerente.

ii) Mancanza di chiarezza delle disposizioni del regolamento

41. Va puntualizzato che un tale conflitto potrebbe sorgere a ragione solo per quanto riguarda norme dello stesso rango, dal momento che il principio di gerarchia risolverebbe i conflitti che sorgessero in relazione a norme di rango inferiore o superiore. Di conseguenza non va ammesso il richiamo alle linee guida menzionate, sebbene la Corte abbia loro riconosciuto un effetto vincolante nei confronti della Commissione²⁴.

44. Con trasparenza si allude a ciò che appare chiaro, evidente, a ciò che si comprende senza dubbi né ambiguità. La trasposizione di questo principio nella scienza giuridica non cessa di essere un *desideratum*, dal momento che l'applicazione del diritto nella vita sociale non è facile e non sempre offre risposte univoche.

42. Quanto al regolamento n. 70/2001, non si può escludere un conflitto, dal momento che non si tratta di compartimenti stagni. Ma questa situazione va affrontata seguendo le regole comuni, nel senso che, qualora le norme dell'uno o dell'altro regolamento fossero chiamate a regolare un caso concreto, allora si farà ricorso ai principi generali di temporalità, specialità e agli altri previsti allo scopo.

45. Sebbene già nella sua formulazione si intuisca la precisione di una norma, è nell'applicarla che si scopre la sua maggiore o minore complessità. Vi sono molti fattori che influiscono al riguardo, mettendo in evidenza il grado di discrezionalità concesso al legislatore.

43. Infine, il fatto che gli articoli di un regolamento contraddicano il contenuto di un altro non permette di qualificare il primo come oscuro o sconnesso; meno ancora nella sua totalità.

46. Un esame degli argomenti del ricorrente circa la mancanza di chiarezza del regolamento impugnato suscita due riflessioni. In primo luogo, che la discrepanza nell'enunciazione delle disposizioni comunitarie deriva dalle ipotetiche conseguenze provocate dalla loro applicazione; in secondo luogo, che il Regno del Belgio sembra invitare la Corte a pronunciare una sentenza

24 — Sentenze 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125), punto 35; e 15 ottobre 1996, causa C-311/94, Ijssel-Vliet (Racc. pag. I-5023), punto 42.

interpretativa al fine di chiarire i dubbi che detta parte ravvisa sul piano teorico.²⁵

49. La censura vertente sulla mancanza di trasparenza va pertanto respinta.

c) Sulla certezza del diritto

47. Nel ricorso si chiede l'annullamento di un intero regolamento. Ma, secondo quanto indicato prima, questo strumento processuale è concepito come avente un ambito circoscritto, molto preciso, che verrebbe travalicato nel caso in cui si volessero analizzare una per una tutte le incongruenze e le ambiguità denunciate dal ricorrente.

50. Uno dei principali motivi per cui si domanda l'annullamento è basato sulla violazione del principio della certezza del diritto. Esso è spesso collegato ad altri principi generali del diritto e, considerando il fatto che, come ho esposto, non impedirebbe l'autorizzazione, la sua analisi verrà effettuata più avanti, nella parte riguardante la violazione di tali principi.

48. Non è stata prodotta alcuna prova della confusione denunciata.²⁶ Solo se si potesse facilmente constatare che la norma, nel suo insieme, manca di chiarezza, si rivela gravemente oscura, è priva di significato o si dimostra inconciliabile con altre disposizioni, sarebbe necessario dichiararne la nullità. Così non avviene qualora, come in questo caso, tale qualificazione si basi su una congettura, indipendentemente da quanto accade con gli atti di applicazione, anch'essi sottoposti al controllo giurisdizionale.

2. Applicazione di un regime più restrittivo agli aiuti

51. Per il governo ricorrente, l'approvazione di una regolamentazione più severa degli aiuti all'occupazione eccede il limite dell'autorizzazione data dal Consiglio, circoscritta ad una semplice codificazione delle pratiche esistenti. A sostegno di tale argomento, espone le differenze esistenti tra il vecchio ed il nuovo regime.

52. La convenuta allega che l'autorizzazione è stata concessa, più che per codificare gli usi

25 — Ci si vuole fiasciare la testa prima di rompersela, dimenticando che, solo una volta accaduti i danni, andrà fatto ricorso a vari rimedi — disapplicazione materiale, impugnazione degli atti di applicazione, modifica del regolamento, interpretazione pregiudiziale ...—.

26 — Alla stessa convinzione è arrivato il Parlamento europeo nella risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione (GU C 272, del 13 novembre 2003, pag. E/405), ritenendo «che il testo presentato migliori notevolmente la trasparenza amministrativa, facilitando altresì il rispetto dei criteri stabiliti [...]» (n. 2).

esistenti, per mantenere la facoltà di stabilire requisiti più rigorosi. Essa sottolinea inoltre che non si denuncia la violazione di alcuna norma oltre a quella del quarto 'considerando' del regolamento n. 994/98.

53. Il contesto giuridico nel quale si colloca il regolamento controverso serve a spiegare il rigetto di questo motivo di ricorso.

54. Il Trattato attribuisce alla Commissione il compito di verificare che gli aiuti siano compatibili con il mercato comune, motivo per cui obbliga gli Stati a comunicarli in anticipo, permettendo al Consiglio di adottare norme per l'applicazione del sistema previsto, come accade quando autorizza la Commissione ad approvare disposizioni generali che esonerano dalla previa notifica i regimi di aiuti che rispettano i criteri di compatibilità.

55. L'autorizzazione si giustifica con «l'importante esperienza acquisita», ma non si può affermare che il Consiglio abbia solamente delegato la codificazione del regime esistente, escludendo una regolamentazione che, se del caso, risulti più severa. Non si vogliono raccogliere le prassi esistenti in alcuni testi normativi, è sufficiente che se ne tenga conto. Si osservi che il settimo 'considerando' del regolamento di delega

espone che «è opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notificazione [...] ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità». D'altro canto, per valutare tale compatibilità è necessario applicare alla fattispecie criteri generali, tenendo conto delle circostanze contingenti, motivo per cui nulla impedisce che si cambi una consuetudine se vi sono dei validi motivi.

56. Nessuna delle norme contenute nel regolamento n. 994/98 proibisce alla Commissione di adottare regole differenti da quelle finora applicate, né la obbliga ad effettuare una semplice riedizione. Tale istituzione ha il compito di esaminare la compatibilità e, così come può approvare linee direttive in un determinato momento, le può successivamente modificare o disapplicare, rispettando i limiti derivanti dal diritto comunitario.²⁷

27 — A titolo illustrativo, la comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione (2000/C-371/05, GU C 371, del 23 dicembre 2000, pag. 12), afferma che la valutazione di tali regimi si continuerà a realizzare «in base ai criteri definiti dagli orientamenti attualmente in vigore, che resteranno quindi applicabili fino all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato all'occupazione o di un regolamento di esenzione degli aiuti stessi».

57. Nemmeno la lamentata mancanza di un periodo transitorio di adattamento risulta fondata, dato che l'art. 11 del regolamento n. 2204/2002 contiene disposizioni al riguardo, che si possono non condividere ma non certo ignorare.²⁸

58. Altra questione — che non è stata sollevata in questo ricorso — è quella se il regolamento approvato dalla Commissione basandosi sul regolamento di autorizzazione rispetti i requisiti generali e particolari da quest'ultimo enunciati.²⁹

60. Va innanzitutto anticipato che, come rileva anche la Commissione, il regolamento n. 2204/2002 non viola la certezza del diritto³⁰, poiché questo principio, di ampia portata generale, in quanto ne comprende altri, presuppone un'aspettativa ragionevolmente fondata nei confronti del comportamento delle istituzioni comunitarie allorché applicano il diritto. Così va intesa la menzione della disposizione di autorizzazione, nel quinto 'considerando', secondo la quale «i regolamenti di esenzione accrescono la trasparenza e la certezza del diritto», il che significa che, attraverso la normativa approvata dalla Commissione nell'esercizio dell'autorizzazione conferitale, gli Stati membri conoscono i requisiti per essere esonerati dall'obbligo di comunicare preventivamente i progetti di aiuto.

B — Violazione dei principi generali del diritto

1. Il principio della certezza del diritto

59. Sono costanti nel ricorso i riferimenti al principio della certezza del diritto, sebbene formalmente la sua violazione si ricollegi a quella di un 'considerando' del regolamento n. 994/98. Ho già trattato questo aspetto, giustificando la necessità di un esame individuale di questo motivo di ricorso tra quelli riconducibili ai principi generali del diritto comunitario.

61. Il regolamento impugnato rispetta la certezza del diritto, mettendo in evidenza le condizioni di compatibilità richieste da parte di chi in virtù del Trattato ha il compito della vigilanza. Ma il risultato più o meno positivo si può apprezzare solamente in una prospettiva generale e teorica, quando da una visione d'insieme degli articoli risulti chiaramente l'incertezza.

28 — V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

29 — V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.

30 — Anche il Parlamento europeo è di questo avviso, poiché, nella risoluzione sul progetto di regolamento citata nella nota 26, ha ritenuto che si creasse «un sistema coerente per la concessione di aiuti, [...] favorendo il principio della certezza del diritto» (paragrafo 3).

62. Non si ottiene quest'impressione dopo aver esaminato attentamente il contenuto della norma controversa, la quale precisa il suo ambito di applicazione tanto in senso positivo che negativo, definisce i concetti che utilizza, fissa i requisiti per l'esenzione, così come i particolari di ogni regime di aiuti, e contiene regole sul cumulo, la trasparenza, il controllo e l'efficacia temporale.³¹

63. La denunciata mancanza di certezza si affievolisce ulteriormente, se si considera che, nel sistema previsto dal Trattato, l'obbligo di comunicazione è la regola generale, mentre l'esenzione riveste un carattere più limitato, rimanendo conseguentemente soggetta ad un'interpretazione restrittiva, di modo che, se sorgono dubbi sulla sua portata, va osservata la regola generale. In ogni modo, si tratta di un regolamento destinato non ad esaurire la materia, bensì a regolare i singoli casi.

nei quali, come accade per il Belgio, le competenze in materia di occupazione spettano esclusivamente alle regioni. Si rimprovera il fatto che, trascurando queste circostanze, si privi di effetto l'esenzione dall'obbligo di previa notifica.

65. Per la Commissione, il principio di sussidiarietà è, per quanto concerne questo tema, privo di ogni significato.

66. L'art. 5 CE, secondo comma, ha codificato nel diritto scritto il principio di sussidiarietà, circoscrivendolo ai settori non attribuiti alla competenza esclusiva della Comunità.³²

2. Il principio di sussidiarietà

64. Sebbene formalmente lo Stato ricorrente deduca la violazione del principio di sussidiarietà, nella trattazione di questo motivo menziona quelli di certezza del diritto e di proporzionalità. Questi ultimi vanno analizzati separatamente, motivo per cui in questa parte viene trattato il primo, che attiene alla struttura costituzionale degli Stati membri

67. Il contesto giuridico del regolamento n. 2204/2002 conferma che si tratta di una materia la cui regolamentazione è stata affidata unicamente alla Comunità, a causa della natura propria del controllo degli aiuti statali, che ha il fine di verificare la loro compatibilità con il mercato comune³³.

32 — Questa idea ritorna al punto 3 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato che istituisce della Comunità europea.

33 — Fatta salva la facoltà che l'art. 88 CE, n. 2, terzo comma, concede agli Stati membri di rivolgersi al Consiglio affinché un aiuto sia considerato compatibile con il mercato comune, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione.

31 — V. paragrafi 9-16 delle presenti conclusioni.

68. Pertanto il principio di sussidiarietà, mancando di pertinenza, risulta inapplicabile, per cui non viene in considerazione una sua violazione.

71. Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli strumenti predisposti da una norma comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo³⁴. La proporzionalità sottintende quindi coerenza e armonia tra lo scopo perseguito e gli strumenti predisposti per realizzarlo.

3. I principi di proporzionalità e di coerenza

a) Il principio di proporzionalità

69. Il regolamento la cui nullità si vuol far valere genera, secondo la parte ricorrente, uno stato di incertezza. Inoltre, enunciando esaustivamente, all' art. 2, lettera f), le categorie di lavoratori svantaggiati, si impedisce di tener conto delle particolarità regionali e della politica sociale degli Stati membri, il che, unito alla possibilità di notificare previamente alla Commissione le misure a favore di altre categorie diverse da quelle previste in tale norma, sarebbe sproporzionato rispetto all'obiettivo di diminuire la disoccupazione.

72. Occorre però analizzare questa corrispondenza, avendo riguardo al vero proposito della regolamentazione, posto che diversamente la correlazione perderebbe validità. Il governo belga non ha seguito questo criterio nel motivare la nullità, poiché, nonostante il promuovere l'occupazione rivesta un'importanza fondamentale nella politica economica e sociale tanto della Comunità, quanto degli Stati che la compongono — obiettivo peraltro citato nel sesto 'considerando' del regolamento n. 2204/2002 —, non ha la stessa importanza nell'ambito del regolamento impugnato, sebbene vi rivesta un ruolo. Il regolamento è stato adottato in forza dell'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione al fine — va sottolineato — di facilitare l'applicazione degli artt. 87 e 88 CE.

73. Inoltre, in un settore in cui, come si è descritto, la competenza spetta esclusiva-

70. La Commissione, insistendo sul contesto nel quale il regolamento si colloca, avverte che l'obbligo di previa notifica degli aiuti non compresi nell'ambito del regolamento deriva dal Trattato.

34 — Sentenze 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni, (Racc. pag. 677), punto 16; 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587), punto 15; 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco (Racc. pag. I-11453), punto 122; e 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione/Banca europea per gli investimenti (Racc. pag. I-7281), punto 161.

mente alla Comunità, va riconosciuto al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale, di modo che solo il carattere manifestamente inadeguato delle misure adottate, in relazione alla finalità prevista, può comprometterne la legalità.³⁵ Cosa che non accade in questa circostanza, senza che le eventuali carenze ravvisate nell'applicazione delle regole incidano sulla loro proporzionalità.³⁶

74. Deve pertanto respingersi la denunciata violazione del principio di proporzionalità nei termini sollevati dallo Stato ricorrente.

b) Il principio di coerenza

75. Per la parte ricorrente, è stato violato il principio di coerenza delle azioni comunitarie, dal momento che si limitano le possibilità degli Stati membri di dar vita ad una vera e propria politica dell'occupazione.

76. La convenuta, dopo aver ricordato il senso del regolamento controverso, sostiene

invece che, nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni dell'Unione per sviluppare le politiche comuni, una giurisprudenza costante riconosce loro quello di conciliare i diversi obiettivi comunitari.

77. Per affrontare questo motivo di ricorso, occorre insistere sul contesto del regolamento controverso: per regola generale, gli aiuti concessi dagli Stati membri che falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono dichiarati incompatibili con il mercato comune, sebbene in determinate circostanze possano essere ritenuti compatibili; in ogni caso, si deve informare la Commissione dei progetti diretti a concederli o modificarli affinché essa si pronunci sulla loro adeguatezza. Al fine di facilitarle questo compito, il Consiglio ha abilitato la Commissione a fissare, rispettando determinate condizioni, i requisiti in presenza dei quali gli Stati membri vengono esentati dalla previa notifica determinati aiuti, tra i quali figurano quelli a favore «dell'occupazione e della formazione» (art. 1, n. 1, del regolamento 994/98).

78. L'obbligo di previa comunicazione non deriva pertanto dalla normativa impugnata, bensì, come ben sottolinea la Commissione, dal Trattato stesso. Il regolamento impugnato codifica, coerentemente con il mandato ricevuto, i requisiti necessari per dispensare da tale obbligo determinati regimi di aiuti.

35 — In questo senso, v. le citate sentenze *British American Tobacco (Investments)* e *Imperial Tobacco*, punto 123, e *Commissione/Banca europea per gli investimenti*, punto 162.

36 — Sentenza *Commissione/Banca europea per gli investimenti*, cit., punto 165.

79. La politica dell'occupazione degli Stati membri non risulta direttamente interessata dalla norma comunitaria in questione, che si colloca in un ambito diverso.

82. La giurisprudenza ha stabilito già da tempo che il legislatore comunitario viola la regola della non discriminazione quando disciplina in modo diverso situazioni uguali³⁷ o in modo uguale situazioni diverse,³⁸ a meno che tale differenza sia obiettivamente giustificata.³⁹

4. Il principio di non discriminazione

80. Il governo belga ritiene che, mantenendo i regimi di aiuti previamente autorizzati, ma introducendone uno più restrittivo per quelli nuovi, venga violato il principio di non discriminazione tra le imprese beneficiarie di aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento e quelle che li richiedono successivamente.

83. Nella fattispecie, a parere dello Stato ricorrente, il cambiamento normativo genererebbe la disuguaglianza. Questa circostanza costituisce però una ragione obiettiva per spiegare i differenti effetti provocati. Seguendo l'argomentazione del Regno del Belgio, si arriverebbe alla pietrificazione e all'obsolescenza dell'ordinamento giuridico, dal momento che non si potrebbe approvare alcuna nuova regolamentazione diversa dalla precedente. Altra questione è quella dell'incidenza che hanno sul regolamento altri principi generali del diritto, come quello di irretroattività, quello del rispetto dei diritti acquisiti, quello del legittimo affidamento o alcuni di quelli già menzionati, in particolare quello della certezza del diritto.

81. L'istituzione convenuta sottolinea a questo riguardo che il regolamento mira solo, conformemente al suo fondamento normativo, ad eliminare l'obbligo di previa notifica per gli aiuti che rispettino le condizioni previste. Non fa nulla di più, poiché se avesse eliminato gli aiuti autorizzati anteriormente o li avesse sottoposti al regime ora instaurato, avrebbe violato il regolamento n. 994/98 ed anche il Trattato stesso.

84. Non si può ritenere pertanto che la disparità di trattamento denunciata manchi di giustificazione.

37 — Tra le prime, sentenza 27 ottobre 1971, causa 6/71, Rheinmühlen Düsseldorf (Racc. pag. 823).

38 — Sentenza 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005), e le seguenti.

39 — Sentenza 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka (Racc. pag. 2745), tra le altre.

C — Errore nella scelta del fondamento normativo

85. L'ultimo motivo di ricorso formulato dal Belgio si fonda sull'art. 241 CE. Il ricorrente allega che il trattato di Amsterdam ha aggiunto all'art. 137 CE il n. 3 per affidare al Consiglio l'adozione, all'unanimità, di misure nell'ambito dei «contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro», il che significa escludere qualsivoglia competenza della Commissione al riguardo. Tale modifica comporterebbe che il regolamento n. 994/98 cessi di costituire il fondamento normativo del regolamento n. 2204/2002, poiché l'autorizzazione che conferisce viola la norma citata, nella sua nuova versione.

86. La Commissione ribatte che il citato art. 137 CE, n. 3, è stato promulgato dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 994/98, e ad esso non è stata riconosciuta alcuna retroattività. Inoltre, a suo parere, questa norma del Trattato non risulterebbe applicabile al caso di specie.

87. Non rimane che condividere pienamente quest'ultima affermazione.

88. La Corte ha ritenuto che la scelta del fondamento normativo di un atto debba basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, come lo scopo e il contenuto dell'atto.⁴⁰ Se ha diverse finalità, si deve tener conto di quella principale.⁴¹

89. Conseguire un alto livello di occupazione è un'aspirazione fondamentale della Comunità (art. 2 CE), che deve favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri in questa materia [art. 3, n. 1, lett. i)], i quali mostrano parimenti una grande preoccupazione al riguardo, decretando misure economiche per raggiungerlo.

90. La concessione di questi aiuti incide sul funzionamento del mercato comune e falsa la concorrenza⁴². Al riguardo vengono previste determinate misure di controllo che indubbiamente si ripercuotono sull'occupazione, tra le quali va collocato il regolamento n. 994/98, dal quale trae origine il regolamento controverso. Esso non si basa sull'art. 137 CE né su un altro articolo del titolo XI CE — politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù — o del titolo VIII — occupazione —, bensì sull'art. 89 CE, contenuto nel titolo VI — concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni —. Scelta appropriata, dal

40 — Sentenza 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2867), punto 10.

41 — Sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I 7079), punto 27.

42 — V. i paragrafi 3 e 4 delle presenti conclusioni.

momento che il suo scopo principale si riferisce all'applicazione degli artt. 87 e 88 CE, sebbene, ribadisco, incida sull'occupazione.

91. Si noti peraltro che il regolamento di autorizzazione comprende anche altre categorie di aiuti, come quelli concessi a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo o della tutela dell'ambiente (art. 1, n. 1), motivo per cui, se si accogliesse l'argomento del Regno del Belgio, il regolamento avrebbe dovuto fondarsi giuridicamente anche su ciascuna delle norme del Trattato che attribuiscono alla Comunità la facoltà di agire in questi settori.

92. L'art. 137 CE non risulta pertanto utile in questo caso. Non vi è violazione del diritto comunitario poiché il regolamento n. 2204/2002 trova copertura giuridica nelle norme sulla concorrenza contenute nel Trattato, e poiché la sua finalità essenziale consiste, mediante l'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione, nel semplificare il procedimento previsto all'art. 88 CE, n. 3.

IV — Spese

93. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato ricorrente, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

V — Conclusione

94. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

- 1) respingere il ricorso di annullamento proposto dal Regno del Belgio contro il regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 2003, n. 2204, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; e
- 2) condannare lo Stato ricorrente alle spese.